INDENNITA' SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, ADDETTO ALLE COLTIVAZIONI DEI TABACCHI, PER I SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI APPARTENENZA

Art. 2

Il personale di cui al precedente articolo puo' essere autorizzato dalle competenti Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi ad usare mezzi di trasporto differenti da quelli in servizio pubblico di linea qualora detti mezzi di trasporto manchino per parte o per l'intero percorso ovvero gli orari di essi siano inconciliabili con quelli del servizio da espletare. Nei casi di cui al precedente comma le indennita' da corrispondersi a titolo di rimborso spese di viaggio sono determinate e variate con decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro. Per i viaggi gratuiti compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o da altri interessati spettano i normali compensi chilometrici previsti per i viaggi inerenti alle missioni.

Versione in vigore dal 4 settembre 1955, non più in vigore dal 1 gennaio 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' spettanti al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, addetto alle coltivazioni dei tabacchi, per i servizi resi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza
Estremi	Legge 4 agosto 1955, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-spettanti-al-personale-dell-amministrazione-autonoma-dei/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it